

REGOLAMENTO (CEE) N. 1198/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per migliorare l'orientamento della produzione come pure il funzionamento del regime comunitario dei ritiri e delle misure di controllo, si ravvisa l'opportunità di disporre dei dati necessari per conoscere il potenziale comunitario di produzione di agrumi prevedendo, a tale fine, la creazione di uno schedario agrumicolo in ciascuno degli Stati membri produttori di agrumi;

considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico, è opportuno escludere dall'obbligo di creare lo schedario agrumicolo gli Stati membri con una superficie totale impiantata ad agrumi molto limitata;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di cinque anni per portare a compimento la realizzazione dello schedario agrumicolo; che, data la necessità di provare le metodologie da seguire, occorre prevedere la realizzazione di prove metodologiche prima della realizzazione dello schedario agrumicolo;

considerando che le informazioni contenute nello schedario agrumicolo devono rispondere costantemente alla situazione reale dell'agrumicoltura: che, di conseguenza, occorre disporre l'aggiornamento permanente e la verifica regolare degli aggiornamenti;

considerando che, grazie alle informazioni in esso contenute, lo schedario agrumicolo costituisce uno strumento indispensabile di gestione e di controllo; che, per tale motivo, è necessario garantirne l'accesso alle competenti autorità comunitarie;

considerando che l'insieme delle misure proposte riveste un particolare interesse a livello comunitario; che occorre pertanto prevedere che il finanziamento della realizzazione e dell'aggiornamento dello schedario agrumicolo sia interamente a carico della Comunità;

considerando che, per permettere la realizzazione e la gestione dello schedario agrumicolo nelle migliori condizioni, è opportuno selezionare le imprese incaricate della sua creazione tramite gara d'appalto;

considerando che conviene attuare questa azione in Portogallo fin dall'inizio della presente campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri produttori di agrumi procedono all'istituzione, a norma del presente regolamento, di uno schedario agrumicolo relativo a tutte le aziende produttrici di agrumi situate sul loro territorio.

Non sono soggetti a tale obbligo gli Stati membri la cui superficie totale adibita all'agrumicoltura è inferiore a 1 000 ettari.

Articolo 2

Lo schedario agrumicolo comprende almeno le informazioni seguenti, per azienda, relative:

- agli elementi d'identificazione e all'ubicazione dell'azienda agrumicola,
- agli estremi catastali delle parcelle impiantate ad agrumi,
- alle principali caratteristiche degli impianti di agrumi.

Articolo 3

1. L'impresa responsabile della realizzazione dello schedario agrumicolo, del suo buon funzionamento e del suo aggiornamento permanente sul territorio di uno Stato membro è selezionata mediante gara d'appalto.

Il progetto di bando di gara è trasmesso alla Commissione. Entro un mese da tale comunicazione, la Commissione decide le eventuali modifiche da apportare allo stesso.

La Commissione è consultata sulla proposta di aggiudicazione dell'appalto; un eventuale parere negativo vale quale rifiuto del finanziamento dell'appalto.

2. È previsto un periodo di sperimentazione di un anno prima dell'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dello schedario agrumicolo, al fine di verificare le metodologie

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.